



COMUNE DI LATINA

SERVIZIO PATRIMONIO ED ESPROPRI

Ordinanza del dirigente n. 103 del 17/05/2024

OGGETTO: ORDINANZA BALNEARE



Dipartimento X Patrimonio e Demanio

Servizio Demanio Marittimo

protocollo@pec.comune.latina.it

IL DIRIGENTE

VISTA la precedente Ordinanza Balneare n. 65 del 28/04/2023 e la successiva Ordinanza di rettifica n. 77 dell'11/05/2023;

VISTA la Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 con cui è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli art. 117 e 118 della Costituzione;

VISTO in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "*Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della*

deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000.”

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: *“Linee guida per l’effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l’utilizzazione turistico-ricreativa”*;

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto *“Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche”*;

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto *“Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative”*;

RITENUTO necessario disciplinare l’esercizio dell’attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA l’Ordinanza n. 36/2019 del 19.04.2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la disciplina della sicurezza balneare nel Circondario Marittimo di Terracina;

VISTO il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 33/2011 del 20.05.2011;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 *“Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime”*;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *“Norme in materia ambientale”*;

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto *“Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”*;

VISTO il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla *“Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell’art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59”*.

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 18.1.1999 relativa alla *“Disciplina relativa al settore commercio”* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA l'Ordinanza 06 agosto 2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani e la successiva proroga emanata con Ordinanza del 25/06/2018;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 34 del 30 ottobre 1997, ad oggetto "*Tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo*";

VISTA la D.G.R. Lazio n. 920 del 21 dicembre 2006, ad oggetto "*Linee guida sul microchip quale sistema di identificazione ai fini dell'anagrafe canina*";

VISTA la D.G.R. Lazio 18 dicembre 2006, n. 866, ad oggetto "*Recepimento Accordo Stato – Regioni sulle disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 6 febbraio 2003*";

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "*Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*";

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "*Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*"

ORDINA

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre.
2. Fa eccezione la spiaggia di Valmontorio, nell'area del poligono Militare di Latina, per la quale la stagione balneare è compresa tra il 1° Luglio e il 31 Agosto.
3. Le attività delle strutture balneari autorizzate devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 15 Settembre.
4. Ove una struttura balneare, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19, intenda operare prima della data di inizio della stagione balneare (01 Maggio) stabilita per il corrente anno oppure prorogare l'attività dopo la data di chiusura della stessa (30 Settembre) ovvero intenda operare nel periodo ulteriore 01 Ottobre – 30 Aprile, la struttura medesima potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività di stabilimento balneare come indicati dall'art. 4 del Regolamento Regionale 12.08.2016, n. 19 ad eccezione della balneazione, nel rispetto dei vigenti titoli abilitativi per il mantenimento delle strutture, con l'obbligo di corrispondere il relativo canone demaniale marittimo e l'imposta regionale per tutto l'ulteriore periodo, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti previsti dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
5. I concessionari sono tenuti in ogni caso a garantire il corrente mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità della concessione, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa.

6. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare, negli arenili in concessione per stabilimento balneare, nonché nei chioschi siti nel tratto Capoportiere – Rio Martino.

7. Il **servizio di assistenza e salvataggio**, secondo le prescrizioni dell’Autorità Marittima di cui all’Ordinanza di sicurezza balneare n.36/2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, deve essere sempre garantito e attivato da chiunque gestisce, a qualsiasi titolo, **strutture o complessi balneari pubblici o privati** che siano esse in concessione o convenzione, durante la stagione balneare entro i termini di apertura e chiusura delle attività balneari e/o di esercizio balneare ovvero dalle ore 9 alle ore 19,00.

Durante la stagione balneare il servizio di assistenza e salvataggio è altresì assicurato ed è attivo sulle **spiagge libere del litorale di Latina**, mediante la presenza delle postazioni di salvataggio, dalle ore 09.00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00, ove non diversamente indicato, e quando detto servizio non è attivo dovrà essere segnalato issando la **BANDIERA ROSSA** sull’apposito pennone nei pressi della postazione di salvataggio.

Le aree libere nelle quali durante la stagione balneare non viene garantito il servizio di salvamento sono segnalate con specifica tabellazione del Comune di Latina redatta in più lingue: italiana, inglese, francese, tedesca, rumena e spagnola.

Le strutture balneari che intendono operare nel periodo ulteriore rispetto alla stagione balneare ovvero dal 01 Ottobre al 30 Aprile hanno l’obbligo di esporre per tutto il periodo la bandiera rossa nonché l’obbligo di posizionare nell’arenile in concessione almeno n.02 cartelli, in materiale resistente alle intemperie, esposti in luoghi ben visibili e redatti nelle lingue previste dalla presente Ordinanza, con la seguente dicitura **“ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO”**.

Qualora all’interno della struttura balneare siano organizzate manifestazioni, eventi o iniziative di qualunque natura al di fuori dell’orario di balneazione che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l’utilizzo dello specchio acqueo antistante l’esercizio ai fini di balneazione, il servizio di salvamento deve essere mantenuto per l’intera durata dell’evento nelle forme previste dalla presente Ordinanza e, ai fini della tutela e della sicurezza, deve essere attivato un idoneo servizio di sorveglianza che scongiuri la balneazione fortuita fuori orario prevedendo un idoneo sistema di illuminazione dell’arenile di competenza.

8. L’Amministrazione comunale, per favorire il corretto svolgimento degli sport acquatici e di vela si riserva di valutare ed autorizzare *“i concessionari e/o i gestori di strutture o aree turistico-ricreative dedite all’esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola vela, etc.)”*, giusta art.4 Ordinanza di sicurezza balneare n.36/2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, e le associazioni sportive che svolgono la propria attività istituzionale da proprietà private prospicienti spiagge libere, alla installazione di idonei corridoi di lancio secondo le prescrizioni della medesima Autorità Marittima giuste ordinanze di sicurezza balneare n.36/2019 e n.33/2011.

ART. 2

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge del territorio del Comune di Latina è vietato:

1.1 Lasciare natanti in sosta, distendere, alzare o far atterrare vele ed aquiloni per la pratica del surf o kitesurf, qualora comporti intralcio o molestia al sicuro svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per i natanti destinati alle operazioni di assistenza o salvataggio.

1.2 Lasciare sulle spiagge libere, oltre il tramonto del sole, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e/o loro parti o altre attrezzature comunque denominate.

1.3 Occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, asciugamani, tavoli, mezzi nautici – ad eccezione di quelli di salvataggio - la fascia di arenile profonda 5 metri dalla linea di battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. Quando l'arenile è profondo meno di metri 15, l'ampiezza della fascia di cui sopra, non deve essere inferiore ad un terzo della profondità.

1.4 Campeggiare. Sulle spiagge libere del litorale di Latina possono essere installati ombrelloni o similari, intendendosi per tali strutture leggere, semplicemente appoggiate o infisse nella sabbia, senza pavimento e fondamenta o altri tipi di ancoraggio e prive di tamponamenti laterali. Tali strutture devono avere una forma regolare e la relativa proiezione a terra deve essere iscrivibile in un quadrato dalle dimensioni massime di 2,5 mt x 2,5 mt ed una altezza massima di mt 2,30.

1.5 Transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia, soccorso e di quelli addetti alla pulizia degli arenili le cui operazioni dovranno sempre avvenire mezz'ora dopo il tramonto e terminare mezz'ora prima dell'alba.

1.6 Praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc.) o altre attività ludiche e/o sportive, se può derivare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari.

1.7 Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale per motivi igienico – sanitari e di pubblica incolumità, ad eccezione dei cani muniti di microchip, iscritti all'anagrafe canina e provvisti di museruola e/o guinzaglio di lunghezza non superiore a mt. 1.50 e a condizione che gli accompagnatori siano muniti di apposito sacchetto igienico per la raccolta delle deiezioni solide sull'arenile, e che provvedano ad aspergere e dilavare immediatamente le deiezioni liquide con abbondante acqua di mare. E' facoltà dei concessionari prevedere, eventualmente, aree destinate all'accoglienza di tali animali nell'ambito delle rispettive concessioni demaniali, a condizione che vi siano strutture per le quali il servizio veterinario della ASL competente per territorio rilasci il nullaosta sanitario a garanzia del benessere degli animali e del rispetto dell'igiene pubblica.

Sono altresì esclusi dal divieto i cani di salvataggio al guinzaglio e i cani guida per i non vedenti, purché muniti di brevetto o di titolo abilitativo equipollente.

1.8 Tenere ad alto volume radio, juke-box, cd player, mangianastri e, in generale, apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

1.9 Esercitare qualsiasi attività a scopo di lucro, organizzare giochi e/o manifestazioni ricreative o sportive senza le prescritte autorizzazioni.

1.10 Esercitare spettacoli pirotecnici senza le autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità.

1.11 Gettare in mare o lasciare sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché accendere fuochi.

1.12 Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, senza la prescritta autorizzazione.

1.13 Effettuare la pubblicità sulle spiagge e nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei.

1.14 Pescare con qualsiasi tipo di attrezzo, nelle ore e nelle zone destinate alla balneazione; per le gare di pesca sportiva (c.d. *surfcasting*) organizzate da Associazioni sportive affiliate alla FIPSAS, che dovranno comunque svolgersi al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, l'occupazione dell'arenile dovrà riguardare solo ed esclusivamente i tratti destinati alla libera fruizione, con esclusione pertanto delle aree assentite in concessione.

1.15 Posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione.

1.16 Distendere o tinteggiare reti da pesca.

1.17 Effettuare attività di noleggio di attrezzature balneari, da parte di privati, sulle spiagge libere del pubblico demanio marittimo.

La suddetta attività di noleggio sulle spiagge potrà essere effettuata, solo ed esclusivamente dalle attività turistico-ricreative, ivi compresi gli stabilimenti balneari, all'interno delle aree assentite in concessione nonché dalle attività ricettive e commerciali munite di licenza di esercizio, situate sulla via lungomare. La consegna di attrezzature balneari, non dovrà avvenire prima delle ore 9.00 e dovrà terminare entro le ore 19.00.

1.18 Lungo i litorali marini, lacustri e fluviali, nonché nelle vicinanze degli stessi è vietato offrire, a qualsiasi titolo, prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti. I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l'effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto.

2. Il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative è soggetto al preventivo nulla osta dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune. Tale esercizio è consentito dalle ore 09.00 alle ore 18.00. A tal fine, le relative istanze dovranno pervenire presso il suddetto Ufficio, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it, entro e non oltre 23/05 di ogni anno, mediante il modello di domanda in marca da bollo (completo della documentazione ivi richiamata) pubblicato sul sito del Comune <https://www.comune.latina.it/home/amministrazione/uffici/Ufficio-94.html> **DOCUMENTI**. Non saranno prese in considerazione le istanze arrivate al protocollo oltre il termine e le istanze incomplete e/o prive della documentazione richiesta a corredo.

3. Il Comune di Latina, per la stagione balneare e nei limiti della spiaggia libera, può rilasciare a cura del Dipartimento V, previo rilascio del nulla osta e pagamento del canone demaniale marittimo da parte del Servizio Demanio Marittimo, autorizzazioni per manifestazioni sportive e turistiche senza scopo di lucro, di rilevante interesse pubblico, a favore di Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro, nonché a soggetti in regime Onlus purché convenzionati con Enti pubblici o patrocinati da Enti Pubblici, per periodi non superiori a 15 giorni non prorogabili e/o non rinnovabili sulla medesima porzione di demanio marittimo e nei tratti immediatamente adiacenti.

4. Nelle more della revisione e approvazione del nuovo piano di utilizzazione degli arenili (PUA), le attività sportive ricorrenti, ritenute tali da arrecare potenzialmente danni o molestie alle persone, in particolare, la pratica del kitesurf, windsurf e similari e/o il noleggio di acquascooter e similari, dovranno essere esercitate previa autorizzazione dell'Ufficio del Demanio Marittimo del Comune e nel rispetto delle regole dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Autorità Marittima n.36/2019 e dal Regolamento di disciplina del diporto nautico n.33/2011 entrambe dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina. Tali attività dovranno avvenire utilizzando esclusivamente i corridoi di lancio pubblici o all'uopo autorizzati.

I tratti di arenile interessati dalle attività di cui al punto precedente antistanti i citati corridoi, ad esclusione dei primi 5 mt. di battigia, possono essere occupati temporaneamente, esclusivamente nelle ore diurne, dall'attrezzatura sportiva necessaria all'uso privato per il tempo indispensabile alla preparazione, uso e disarmo della stessa e, dovranno essere segnalati con idonei cartelli che avvisino che trattasi di area dedicata ad armare e disarmare le attrezzature sportive.

ART. 3

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI

1. Le strutture balneari, nel periodo 15 Giugno – 15 Settembre sono aperte al pubblico dalle ore 09,00 alle ore 19,00.
2. I concessionari, durante la fascia oraria di apertura e chiusura delle attività balneari ovvero dalle ore 09,00 alle ore 19,00, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dalla presente Ordinanza nonché dall'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
3. Le strutture balneari ove non risulti assicurato il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti saranno soggette alla chiusura d'autorità della struttura stessa fino all'accertamento del ripristino del servizio.
4. Nel periodo compreso tra le ore 01,00 e le ore 5,00 è vietato l'utilizzo della spiaggia e delle relative attrezzature (ombrelloni, lettini, sdraio etc.) salvo espresso consenso del concessionario.
5. Nei casi di apertura della struttura prima del 01 Maggio o di proroga della chiusura della stessa dopo il 30 Settembre i concessionari sono obbligati ad affiggere, in luoghi ben visibili, almeno due cartelli conformi alle prescrizioni di cui all'art.8 dell'Ordinanza n.36/2019, con la dicitura **“Stabilimento balneare aperto solo a scopo elioterapico”**.

6. I concessionari di strutture balneari devono:

- a. attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima;
- b. esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe applicate ai servizi resi. Gli elenchi dei servizi e delle tariffe devono essere preventivamente comunicate al competente Servizio Comunale, dovranno essere altresì comunicati i nominativi e la qualifica degli addetti ai servizi che si intendono rendere durante tutto il periodo di esercizio;
- c. garantire che l'installazione delle strutture posizionate sull'arenile sia realizzata nel rispetto delle norme sulla sicurezza e incolumità pubblica, assumendo qualsiasi responsabilità nei confronti dei terzi in caso di evento dannoso;
- d. esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente o all'Autorità di P.S. e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari/gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
- e. curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione e non procuri danno alla vegetazione. L'uso dei mezzi meccanici non sarà consentito là dove sono presenti tracce di nidificazioni di tartarughe e/o specie simili. In tal caso il concessionario dovrà repentinamente informare l'Autorità marittima. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. La vegetazione algale e i detriti naturali devono essere lasciati sulla spiaggia. Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati dei rifiuti ivi contenuti;
- f. mantenere in sicurezza tutte le strutture posizionate sull'arenile con obbligo di verifica delle stesse;
- g. segnalare immediatamente all'Autorità concedente l'eventuale stato di pericolo delle strutture mediante l'invio della segnalazione alla pec dell'Ente protocollo@pec.comune.latina.it;

- h. astenersi dall'utilizzo delle strutture in caso di segnalazione di pericolo previa delimitazione dell'area interessata;
 - i. nell'installazione degli ombrelloni sull'arenile devono fare in modo che la disposizione in file degli ombrelloni stessi non sia di intralcio alla circolazione dei bagnanti sulla spiaggia, consenta un'ordinata utilizzazione dell'arenile medesimo e, in caso di necessità non rechino intralcio alle operazioni in mare sull'arenile (Regolamento Regionale n.19/2026). In conformità alle previsioni del Piano di Utilizzazione dell'Arenile (P.U.A.), dovrà essere rispettata la distanza minima di metri lineari 4,50 tra le file e di metri lineari 3,00 dall'asse di ogni singolo sostegno;
 - j. nel delimitare le zone del demanio marittimo assentite in concessione - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia – debbono utilizzare il sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 0,90 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
 - k. fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente. Nell'ipotesi in cui detti percorsi siano installati in maniera tale da congiungere aree limitrofe in concessione dovrà esserne data previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo di questo Comune e gli stessi dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare;
 - l. i titolari degli stabilimenti balneari dovranno attenersi alla normativa in materia di “plastic free”;
7. Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.
- a. Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità, nonché agli adempimenti di cui alla Legge Regionale 06.08.2007, n. 13 e s.m.i..
 - b. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a “rischio specifico di incendio” (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato e con revisione aggiornata contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.

- c. Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale, con scritta ben visibile “PRIMO SOCCORSO”, avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale dovrà essere tenuto, pronto all’uso, il materiale di primo soccorso previsto nell’art.13 dell’Ordinanza di sicurezza balneare n.36/2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- d. I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario o recapitate in contenitori a tenuta stagna da svuotare in maniera appropriata. I Concessionari devono garantire l’accesso gratuito ai servizi igienici a tutti gli utenti della spiaggia, anche se non clienti dello stabilimento o dell’esercizio; i servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica arancione, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;
- e. Qualora il Comune di Latina ottenga il riconoscimento della “Bandiera Blu” per la corrente stagione balneare, in ogni stabilimento dovrà sventolare la Bandiera Blu aggiornata con l’anno di riferimento;
- f. I titolari di concessione demaniale marittima per stabilimento balneare devono promuovere la diffusione di informazioni sul Programma Bandiera Blu mediante apposite bacheche informative dove affiggere, anche in inglese:
- I risultati delle analisi delle acque di balneazione costantemente aggiornati;
 - Informazioni relative al programma Bandiera Blu ed altri eco-label FEE;
 - Indicazione del periodo di inizio e fine della stagione balneare;
 - Regolamento di spiaggia (orario assistente bagnanti);
 - Mappa della spiaggia con indicazione dei servizi offerti.
- g. E' vietato l’uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- h. E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- i. I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, collocare nell’ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini – utenti, in materiale eco-compatibile, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente; gli stessi

dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare. E' obbligo del concessionario munirsi di ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente;

- j.** I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative ed attività di intrattenimento musicale, da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal Dipartimento VIII "Attività Produttive, Gare e Contratti" ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., e nel rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995, previa acquisizione dei necessari nulla osta, dandone comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore. È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.
- k.** I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello delle dimensioni di almeno 50 cm. x 70 cm., redatto nelle lingue previste dalla presente Ordinanza, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.
- l.** Qualora i concessionari, per qualsiasi motivo, siano nell'impossibilità di assicurare la fruizione dei servizi, così come regolarmente previsti e autorizzati dal titolo concessorio, con particolare riferimento ai servizi igienico - sanitari ed alla postazione di salvataggio e primo soccorso, la struttura non potrà essere aperta al pubblico.
- m.** Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione le norme di fruizione dell'arenile previste dal citato Regolamento Regionale n.19/2016 la cui violazione è punita ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

ART. 4

DIRITTO DI TRANSITO

Ai sensi dell'art. 13 delle "Norme Tecniche di Attuazione" del Piano di Utilizzazione dell'Arenile del Comune di Latina, non è ammessa la realizzazione di recinzioni di alcun tipo sui lotti confinanti con il pubblico demanio marittimo, fino alla profondità di 30 metri dal confine demaniale. Quelle esistenti, ove riconducibili alla proprietà dei concessionari, dovranno essere eliminate e adeguate alle prescrizioni normative vigenti, anche al fine della tutela del decoro urbano.

I titolari di concessione demaniale marittima devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il solo raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, e non possono interdire gli accessi al mare. Nel caso in cui su proprietà privata del concessionario, sita a monte dell'area demaniale in concessione, insistano cancelli e/o altre chiusure regolarmente autorizzati, il concessionario stesso è obbligato a tenerli aperti esclusivamente per il periodo e

l'orario destinato alla balneazione, come stabiliti dalla presente Ordinanza, al fine di consentire a chiunque il libero accesso e transito.

La fascia dei 5 metri a ridosso della battigia deve essere sempre lasciata libera e destinata al libero transito.

I concessionari dovranno apporre in modo ben visibile ad ogni ingresso degli stabilimenti, nonché sul lato mare, apposito cartello delle dimensioni di almeno 70 cm. x 50 cm, redatto secondo le prescrizioni di cui all'art.8 Ord. 36/20219, riportante la seguente dicitura: “ *L'accesso ed il transito sugli arenili sono liberi e gratuiti per il solo raggiungimento della battigia e della fascia di arenile dei 5 metri destinata al libero transito* ”.

ART. 5

NOLEGGIO DEI NATANTI DA DIPORTO

Ogni attività di locazione e/o noleggio dei natanti da diporto deve essere debitamente autorizzata a norma delle vigenti disposizioni.

Fermo restando il divieto di occupare la fascia di battigia, nelle zone dove è autorizzata la locazione e/o il noleggio dei natanti deve essere garantito uno spazio delimitato sufficiente all'esercizio della suddetta attività. Non si potrà comunque occupare suolo demaniale marittimo senza la dovuta concessione e/o autorizzazione rilasciata dalle competenti Autorità.

I concessionari di stabilimenti balneari, che intendano operare la locazione e/o il noleggio nell'ambito della concessione, dovranno inoltrare apposita comunicazione al Comune di Latina – Servizio Demanio Marittimo, precisando la esatta localizzazione e superficie dell'area da individuarsi su apposito elaborato grafico, fatti salvi eventuali ulteriori adempimenti prescritti dall'Autorità Marittima.

Chiunque eserciti attività nautiche e/o di noleggio di natanti da diporto sulle spiagge del Comune di Latina ha l'obbligo di realizzare “corridoi di lancio” esclusivamente per l'atterraggio e la partenza delle unità stesse secondo le prescrizioni di cui all'art.4 Ord. n.36/2019. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione deve essere inoltrata a mezzo pec protocollo@pec.comune.latina.it all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Latina.

La locazione e/o il noleggio di acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili deve essere effettuato in concomitanza dell'orario di balneazione meglio indicato all'art. 1.7 della presente Ordinanza e nel rispetto dell'ordinanza n.33/2011 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina (Regolamento di disciplina del diporto nautico).

ART. 6

DISPOSIZIONI FINALI

È abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare n.36/2019 emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

È fatto obbligo ai **pubblici Ufficiali** nonché gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e a **chiunque spetti, di osservare e far osservare** la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Latina e notificata alla Regione Lazio, ai Comandi locali delle Forze di Polizia e alle locali Associazioni di categoria dei titolari degli stabilimenti balneari di Latina ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Il Funzionario

Dott.ssa Tonina Catarinacci

Il Dirigente

Dott.ssa Alessandra Pacifico

Latina, 17/05/2024

Il Dirigente
Pacifico Alessandra
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

